

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 24_2022 DEL 14 GIUGNO 2022

A cura di:

DATA MANAGEMENT

Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it

powered by

STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022.....	2
SCADENZARIO GIUGNO 2022	3
16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
20 GIUGNO: ANNULLO 730/2022	3
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	4
30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI	4
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022	5
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	5
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	5
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI.....	5
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	6
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**	6
FESTIVITÀ	7
GIUGNO 2022.....	7
LUGLIO 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
RIMBORSI 730, L'AGENZIA EVIDENZIA GLI ELEMENTI DI INCOERENZA	8
STRUMENTI ELETTRONICI: IL DIPENDENTE HA DIRITTO AL RIMBORSO SPESE?	10
RETRIBUZIONE DOPO LA CESSAZIONE, SI' ALLA RICOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ESODO	12
FOCUS	14
PREMI DI RISULTATO EROGATI IN RITARDO, L'AGENZIA ESCLUDE LA TASSAZIONE SEPARATA	14
IL QUESITO DEL MESE	16
CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA	16

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2022 al 14 maggio 2022, è pari a 2,971751.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO GIUGNO 2022

16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GIUGNO: ANNULO 730/2022

Termine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2022 precompilato precedentemente inviato dal contribuente.

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2022 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2020 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI

Fino a questa data i soggetti fragili possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis del decreto 18/2020 e cioè che la prestazione lavorativa sia svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Per i soli nuovi lavoratori fragili, definiti in base alle patologie e alle condizioni previste dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022, se l'attività non può essere svolta in smart working l'assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero con relativa prestazione economica.

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la

denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

*Termine posticipato a lunedì 18 luglio in quanto cadente di sabato

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

** Termine posticipato a lunedì 1° agosto in quanto cadente di domenica

FESTIVITÀ

GIUGNO 2022

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2022

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

RIMBORSI 730, L'AGENZIA EVIDENZIA GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Con il provvedimento n. 184653 del 30 maggio 2022, siglato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, l'amministrazione finanziaria ha definito i criteri per individuare gli elementi di incoerenza che l'agenzia utilizzerà per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi 730/2022 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti personalmente o tramite sostituto d'imposta.

Con l'avvento della dichiarazione precompilata, se da un lato si è notevolmente semplificato l'onere dei contribuenti di predisporre la propria dichiarazione dei redditi potendo fare a meno di CAF e professionisti abilitati, dall'altro vi è la possibilità che le modifiche alla precompilata possano contenere inesattezze tali da determinare un'imposta a debito o a credito errata.

Al fine di evitare che un contribuente riceva importanti somme a credito per poi vedersi intimare da parte dell'Agenzia delle Entrate la restituzione di quanto erroneamente percepito, con l'aggravio di sanzioni e interessi, l'amministrazione finanziaria ha appositamente istituito un blocco automatico alle liquidazioni di dichiarazioni che presentino anomalie o importi a credito superiori a 4.000 euro.

L'articolo 5, comma 3-bis, del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, introdotto dalla Legge di stabilità per il 2016, per la prima volta aveva istituito dei controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di anomalia. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate dai CAF o dai professionisti abilitati.

Nel caso di presentazione della dichiarazione 730, le cui modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata hanno inciso sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Secondo il provvedimento, uno degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, è rappresentato dallo scostamento, per importi significativi, dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

L'enorme database di informazioni fiscali in possesso dell'Agenzia delle Entrate, necessario per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, consente ai controlli automatici di individuare immediatamente gli scostamenti e le incongruenze riportate nella dichiarazione presentata dal contribuente. Ad esempio, l'omissione di un reddito si evince dalla mancata corrispondenza dei redditi dichiarati rispetto a quelli indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse dai soggetti che li hanno erogati; allo stesso modo, anche

per i versamenti delle imposte o per gli oneri deducibili e detraibili è possibile avere immediato riscontro, nella maggior parte dei casi, grazie alla mole di dati trasmessi da banche, farmacie, assicurazioni e così via.

È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni 730 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

STRUMENTI ELETTRONICI: IL DIPENDENTE HA DIRITTO AL RIMBORSO SPESE?

Con la risposta n. 294/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso spese per l'acquisto di laptop/tablet concesso ai lavoratori dipendenti, ma non concorrente alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) ed f - bis) del Testo unico delle imposte sui redditi.

La società istante, nell'ambito delle politiche di Gruppo volte a sostenere i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (cd. "transferred employees") con figli in età scolare, al fine di promuoverne l'istruzione e l'inserimento nella nuova realtà nazionale aveva intenzione di introdurre la possibilità di ottenere il rimborso delle seguenti spese: acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico, contributo per il test d'ingresso il cui superamento è condizione per l'ammissione alla scuola.

Rimarcando che fosse il regolamento dell'istituto scolastico a prevedere l'utilizzo in classe da parte degli studenti del proprio "device" per realizzare il programma, l'istante precisava che il rimborso delle spese sostenute per il test d'ingresso a pagamento costituisse un'ipotesi eventuale, esercitabile solo se il superamento fosse condizione necessaria per l'iscrizione. In altri termini la società ritiene che il finanziamento del materiale didattico risulti chiaramente compreso nella nozione di borsa di studio.

L'Agenzia, richiamando l'articolo 51, comma 1, del Tuir che sanciva il principio di onnicomprensività secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», ne individuava contestualmente specifiche deroghe nei commi successivi, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, il secondo comma prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente l'utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, né le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi.

Per quanto concerne le modalità di somministrazione delle prestazioni, la lettera f-bis) ha disciplinato la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, purché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

La circolare n. 238/2000 aveva inoltre precisato che rientrassero in tale norma anche le somme erogate al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, nonché i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono risultati eccellenti in ambito scolastico.

La risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021 ha chiarito che, affinché i predetti valori risultino detassati, sarà necessario che l'offerta sia rivolta alla "generalità dei dipendenti" o a "categorie di dipendenti" (di un certo livello o di una certa qualifica), mentre l'esclusione dal reddito non sarà riconosciuta qualora i benefit siano rivolti ad personam.

Relativamente alla fattispecie in esame, i "transferred employees" possono considerarsi una "categoria di dipendenti" e, per quanto concerne l'utilizzo dei "device", negli accordi sottoscritti dai genitori degli alunni e l'istituto scolastico era espressamente previsto non solo l'utilizzo di tali strumenti, ma anche le caratteristiche tecniche che gli stessi devono avere dal momento che i programmi scolastici perseguono l'obiettivo di integrare la tecnologia nell'insegnamento.

Pertanto, nel caso di specie, l'Amministrazione ha ritenuto che il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti che rientravano nella categoria dei "transferred employees" per l'acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir, così come l'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento del test d'ingresso, potendo rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.

RETRIBUZIONE DOPO LA CESSAZIONE, SI' ALLA RICOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ESODO

L'INPS, con il messaggio n. 2099 dello scorso 18 maggio 2022, ha fornito alcune precisazioni in materia di ricostituzione delle prestazioni di esodo sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di eccedenza di personale o qualora un'azienda decida di accompagnare alla pensione i dipendenti più anziani per lasciar posto ai giovani, il datore di lavoro può erogare delle prestazioni di esodo come le "isopensioni", ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, o le indennità mensili derivanti da contratti di espansione, ex articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

Per entrambi gli istituti il datore si impegna a corrispondere al lavoratore, prossimo alla pensione, una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico, corrispondendo la relativa contribuzione all'INPS fino al raggiungimento dei requisiti minimi del pensionamento. È possibile, tuttavia, che una volta cessato il rapporto di lavoro, l'azienda possa erogare un'ulteriore retribuzione la quale determinerebbe una diversa misura del trattamento di pensione. A fronte di tale circostanza, sono giunti all'INPS numerosi quesiti attraverso i quali i lavoratori hanno richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

A tali quesiti l'Istituto previdenziale ha dato parere favorevole, specificando che "qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all'accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto".

Pertanto, qualora successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.

Allo stesso modo, è possibile procedere alla ricostituzione delle "isopensioni" o delle indennità mensili nel caso in cui nell'estratto conto contributivo risulti un'ulteriore contribuzione accreditata (d'ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell'eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione.

A tal fine, l'Inps allega un fac-simile della dichiarazione che si riporta di seguito: *"in merito agli emolumenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero nel caso di contribuzione non presente in estratto al momento della liquidazione della prestazione di esodo accreditabile d'ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro per l'ex dipendente cod. fisc., questa Azienda dichiara di farsi carico dell'eventuale aumento della prestazione di esodo conseguente alla ricostituzione della stessa"*.

Le Strutture territoriali per la gestione delle ricostituzioni, derivanti dalle fattispecie sopra evidenziate (prestazioni categoria 199 –200), potranno utilizzare il prodotto “Ricostituzioni documentali”. Le domande inoltrate dai lavoratori interessati dovranno essere quindi acquisite manualmente.

FOCUS

PREMI DI RISULTATO EROGATI IN RITARDO, L'AGENZIA ESCLUDE LA TASSAZIONE SEPARATA

In tema di premialità legate agli obiettivi, con l'interpello n. 283 del 20 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità di tassazione da applicarsi all'incremento di efficienza aziendale e alla gratifica di risultato, laddove tali remunerazioni non siano erogate con una tempistica costante.

Nella fattispecie, l'istante - che erogava al proprio personale le due citate tipologie di compensi legate all'attività svolta e al raggiungimento di prefissati obiettivi - aveva richiesto un parere in merito alle modalità di tassazione da applicare agli stessi compensi, nel caso in cui tali remunerazioni non siano erogate nella tempistica stabilita dalla contrattazione collettiva, ritenendo possibile l'applicazione della tassazione separata sia nell'ipotesi in cui siano liquidate nell'anno successivo al periodo di riferimento, sia nelle situazioni in cui l'erogazione avvenga nel secondo anno successivo.

La conclusione a cui è giunta l'Agenzia è del tutto opposta alla soluzione prospettata dall'istante. Sul punto, secondo l'Agenzia, affinché sia possibile applicare l'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, che prevede che siano soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, è necessaria la sussistenza di particolari situazioni. Ciò, al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio data la progressività delle aliquote IRPEF.

Ad ogni modo, l'Agenzia ricorda che, secondo la prassi in materia, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi: quelle di carattere "giuridico" (che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti) e quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinari adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Il regime di tassazione separata, pertanto, va escluso ogni qualvolta che la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi il ritardo può essere ritenuto fisiologico quando i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta.

Il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione, ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate. Inoltre, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" per valutare se tale tardiva corresponsione possa essere considerata "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi: l'indagine sul "ritardo" va sempre effettuata se invece questo sia determinato da circostanze di fatto.

Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto di esame da parte dell'ente, il pagamento delle somme avviene "in ritardo" a causa della complessità del processo di valutazione previsto dal contratto e, per tale motivo, le stesse vanno assoggettate a tassazione ordinaria.

IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA



Richiesta:

In data 31/03/2022 è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento dirigenziale dell'amministratore delegato di una società cliente.

In data 01/04/2022 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione con conseguente elaborazione di un cedolino da collaboratore per la liquidazione del compenso da consigliere.

Esiste l'obbligo assicurativo Inail con la suddivisione del pagamento dei contributi 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore o esistono dei casi di esenzione?



Risposta:

La circolare INAIL 32 dell'11 aprile 2000, ha previsto che: "In attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1.1 SOGGETTI ASSICURATI I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche" - sono i percettori di:

"redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Quindi anche in questa casistica bisogna valutare se il consigliere svolga una delle attività previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 ovvero un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000). Anche l'uso di un PC prevede l'obbligo assicurativo per il "rischio elettrico".

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.